REGOLAMENTO IN MATERIA DI COMPENSI PER LE COMMISSIONI DI CONCORSO

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 22/10/2026

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Compenso base
Art. 4 - Compenso integrativo
Art. 5 - Sottocommissioni esaminatrici
Art. 6 - Membri aggiunti aggregati
Art. 7 - Limiti massimi dei compensi
Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive indette dal Comune di Noventa di Piave, nonché agli eventuali membri aggiunti aggregati nominati per l'accertamento di specifiche conoscenze, competenze o professionalità richieste dalle procedure medesime.
2. I compensi sono determinati nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 24 aprile 2020.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Comune di Noventa di Piave recepisce la disciplina prevista dal D.P.C.M. 24 aprile 2020, determinando i compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici in misura inferiore rispetto agli importi massimi previsti dal medesimo decreto.
3. Ai dipendenti del Comune di Noventa di Piave nominati quali presidenti, componenti, segretari o membri aggiunti aggregati delle commissioni esaminatrici, in vigenza dell'art. 11 comma 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di assunzione del personale, dei requisiti per l'accesso, delle procedure di selezione e della progressione verticale, che svolgono le relative mansioni in orario d'ufficio non spetta alcun compenso.

Art. 3 - Compenso base

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spetta il seguente compenso base:
    a) euro 125,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni relative ai profili professionali per i quali si procede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente;

b) euro 300,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi ai profili dell'Area degli Operatori Esperti e dell'Area degli Istruttori;
c) euro 350,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi ai profili dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
d) euro 400,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi al personale con qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui al comma 1 sono aumentati del 10% per i Presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3. Ai membri aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del 50% nonché il compenso integrativo per ciascun candidato esaminato nella misura fissata dal successivo articolo 4.
4. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico il compenso è corrisposto in proporzione all'attività effettivamente svolta.

Art. 4 - Compenso integrativo

1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici spetta altresì un compenso integrativo determinato come segue:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato nelle procedure di selezione effettuate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato nei concorsi relativi ai profili dell'Area degli Operatori Esperti e dell'Area degli Istruttori;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato nei concorsi relativi ai profili dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e al personale con qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del 10% per i presidenti e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 5 - Sottocommissioni esaminatrici

1. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, ai componenti delle stesse compete il compenso base ridotto del 50% e il compenso integrativo previsto dall'articolo 4.
2. Il compenso integrativo è rapportato al numero effettivo dei candidati o degli elaborati esaminati dalla singola sottocommissione.

Art. 6 - Membri aggiunti

1. Possono essere nominati membri aggiunti aggregati per l'accertamento di particolari competenze professionali, linguistiche, informatiche o di altre materie specialistiche previste dal bando.
2. Ai membri aggiunti compete, ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020, un compenso base pari al 50% di quello spettante ai componenti della commissione esaminatrice.
3. Ai medesimi membri aggiunti spetta inoltre il compenso integrativo previsto dall'articolo 4 in relazione ai candidati o agli elaborati esaminati.

Art. 7 - Limiti massimi dei compensi

1. I compensi complessivamente spettanti ai sensi degli articoli 3 e 4 non possono superare i limiti massimi previsti dall'articolo 4 del D.P.C.M. 24 aprile 2020.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. I compensi disciplinati dal presente regolamento trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio dell'Ente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 e nella normativa vigente in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.